Circ.116

IPSEOA Pellegrino Artusi - Roma
Prot. 0013334 del 13/11/2024
I (Uscita)

Alle Famiglie
Ai Docenti Coordinatori
all'ufficio della Didattica
Al D.S.G.A.
Sito Web

Oggetto: Informativa assenze alunni- Decreto Caivano- Legge n. 159/2023, di conversione del Decreto Legge 123/2023 - e obbligo scolastico

Si comunica che la legge n. 159/23 di conversione del decreto legge 123/23 - "*Decreto Caivano*" - "*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale* " ha sostituito l'art. 114 del T.U. della Scuola (D. Lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei Sindaci e dei Dirigenti Scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

La suddetta Legge prevede che il Sindaco, mediante accesso all'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione (ANIST), individua i minori non in regola con l'obbligo di istruzione e ammonisce il Responsabile dell'Adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla Legge, nelle more dell'attivazione dell'ANIST.

I docenti e l'ufficio didattica verificano la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi predisponendo i conseguenti atti per la firma del Dirigente Scolastico.

Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il Dirigente Scolastico, a seguito dell'istruttoria dei docenti e dell'Ufficio Didattica, avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.

Costituisce, in ogni caso, elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.

Motivi che giustificano le assenze

Nella seduta del Collegio docenti del 25 settembre 2024 sono state decretate le seguenti motivate deroghe alle assenze:

- gravi patologie
- ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti

- malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di medicina di comunità
- gravi motivi di famiglia
- malattia su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista con certificazione medica prodotta al rientro dalla malattia
- motivi "sociali", su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni interessati
- uscite anticipate e/o giornaliere per attività sportiva debitamente richiesta e certificata dall'Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI
- partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza
- situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il consiglio di classe
- terapie mediche certificate
- Donazione Sangue
- Festività Religiose diverse da quella cattolica
- Soggiorno nei paesi di origine con preavviso e comunicazione scritta e precisazione della durata del soggiorno stesso

Mancato adempimento

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione già ammonito dal sindaco per ottemperare alla legge, che non prova di procurare diversamente l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Elusione dell'obbligo

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonito dal sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, il quale non prova di procurare diversamente l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non lo riconduca entro una settimana dall' ammonizione è punito con la reclusione fino a un anno.

I genitori sono invitati, pertanto, a controllare le assenze dei propri figli e tempestivamente giustificare. I coordinatori di classe controlleranno puntualmente le assenze degli alunni della propria classe e nel caso di assenze non giustificate per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, daranno comunicazione al Dirigente Scolastico che provvederà a procedere come da legge

Il Dirigente Scolastico
Maura Lombardi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 comma 2 D.lgs. 39/93)